

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2104-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967
(V. Stampato n. 3396)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1967*

Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1967

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1965**

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione della Corte dei conti al bilancio consuntivo generale dello stato per l'esercizio finanziario 1965 è preceduta dalla deliberazione con la quale la Corte medesima, dopo una serie di motivazioni rispondenti a necessari richiami alla legislazione sul bilancio consuntivo, e facendo salve alcune poste per le quali è necessario apportare ratifica attraverso uno specifico provvedimento legislativo, dichiara « regolare », in conformità alle proprie scritture ed a quelle da essa controllate, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1965.

A questo consuntivo generale sono peraltro allegati i conti consuntivi seguenti:

- 1) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
- 2) degli archivi notarili;
- 3) dell'Istituto Agronomico d'Oltremare;
- 4) dell'Amministrazione del fondo per il culto;
- 5) del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma;
- 6) dei patrimoni riuniti ex economali;
- 7) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
- 8) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- 9) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- 10) dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- 11) dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Questa è la prima volta che la suprema Magistratura contabile presenta al Parlamento una relazione consuntiva sull'esercizio unificato, a norma della legge 1° marzo 1964, n. 62, la cosiddetta legge Curti.

Il sottoscritto estensore di questa relazione è stato a suo tempo relatore del primo bilancio preventivo unificato annuale, nel quale venivano per la prima volta applicate le norme sulla nuova classificazione delle entrate e delle spese.

Di fatto, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 v'era stato un bilancio di ragguaglio — anche per il passaggio all'anno solare —; ma questo bilancio semestrale (e non annuale) ricalcava ancora la vecchia struttura e la vecchia classificazione, salvo che veniva discusso e votato in unico documento; e rimaneva quindi atto parlamentare interlocutorio in rapporto alla definitiva impostazione dell'esercizio di previsione.

Il nuovo metodo quindi è stato attuato per la prima volta integralmente — e perchè in ragione di un intero anno, e perchè usando la nuova metodologia — per l'esercizio 1965.

La legge Curti dunque stabilisce una nuova classificazione — per le entrate e per le spese — che noi ricorderemo perchè, proprio in rapporto a questa classificazione e alla applicazione che ne è stata fatta, la Corte dei conti ha ritenuto effettuare una serie di rilievi.

Conviene immediatamente avvertire che la compilazione del nuovo bilancio è stata effettuata, in sede di preventivo, con la massima cura da parte del Ministero del tesoro e in particolare della Ragioneria generale dello Stato; i quali organi si sono preoccupati non tanto di una meccanica applicazione della legge intervenuta, bensì di coglierne lo spirito anche per consentire una più efficace ed integrale utilizzazione dello strumento *bilancio*. E dobbiamo pensare che vi siano pienamente riusciti, se la Corte dei conti, a conclusione di alcune penetranti considerazioni generali circa la attuazione della legge 1° marzo 1964, n. 62, abbia ritenuto di esprimersi così: « *Questa classificazione — e, ritengo di potere aggiungere, la relativa attuazione — dovrebbe consentire un pressochè automatico inserimento del bilancio statale nel bilancio economico nazionale ed agevolare ad un tempo la comparabilità con i bilanci di altri Stati partecipanti ad Organismi internazionali o sopranazionali senza uopo di veruna rielaborazione* ». (Si ricorderà infatti che con la precedente struttura e stesura del bilancio, i relativi dati andavano rielaborati perchè potessero venire inseriti nel bilancio

economico nazionale, e potessero confrontarsi alle strutture ed alle articolazioni dei bilanci di altri Paesi del mondo occidentale).

Al ricordo e al riconoscimento per la fatica e per la diligenza degli organi dell'Amministrazione dello Stato, bisogna aggiungere altresì l'attenzione e la discussione, spesso appassionata, che prestò il Parlamento, ed in particolare, per quanto riguarda il Senato, sia la Commissione di finanze e tesoro che l'Assemblea. Il passaggio al nuovo metodo comportò un adeguamento, un aggiustamento, dei dubbi e delle perplessità: tutti questi motivi di incertezza, di remora, di difficoltà, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista sostanziale, furono superati; e ritengo che se ne possa rendere un particolare elogio alla Commissione nel suo complesso, cioè anche alla collaborazione volenterosa ed attiva della minoranza. Del resto tutto ciò è consegnato negli atti parlamentari.

Un terzo riconoscimento va fatto alla Corte dei conti. L'illustre ed attivissimo organo si è sottoposto ad una fatica non indifferente, meticolosa e, come avremo occasione di esporre, particolarmente meritoria.

Essa infatti, in primo luogo, ha dovuto impadronirsi del meccanismo, della nuova struttura e del nuovo metodo, completamente modificando e, oserei dire, sovvertendo tutte le idee e le opinioni acquisite e consolidate con la precedente metodologia. In secondo luogo ha dovuto esperire tutto il riscontro contabile, *in conformità col nuovo metodo e con la nuova struttura*, che non è stata certamente fatica lieve, breve e scarsamente impegnativa: quindi ha dovuto elencare tutte quelle riserve cui esso organo è specificatamente demandato. In terzo luogo ha dovuto effettuare tutta una serie di rilievi nei quali si estrinseca una qualificata ed insostituibile ed istituzionale azione di consulenza, onde migliorare, affinare e aiutare a rendere formalmente e sostanzialmente sempre più vicino alla perfezione il documento fondamentale onde è retta la vita medesima della comunità nazionale.

A completamento di questa prima parte diamo un breve cenno di informazione sulla attività esplicata dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti onde mettersi in pari, anche dal punto di vista temporale, con le prescrizioni che la legge impone per la presentazione al Parlamento dei consuntivi degli esercizi finanziari generali dello Stato.

Alla fine del 1965 risultavano ancora da presentare al Parlamento i consuntivi degli esercizi 1959-60 e successivi.

Al fine di ritornare alla precisa osservanza dei vincoli sanciti dalla legge di contabilità di Stato in tema di presentazione dei rendiconti, si è proceduto su una duplice direttiva. Da un lato si sono accelerati al massimo i lavori diretti alla definizione dei consuntivi arretrati sino a tutto il 1964, dall'altro si sono adottate tutte le misure atte a consentire la presentazione in termini del consuntivo dell'esercizio 1965.

Determinanti al raggiungimento di quest'ultimo obiettivo sono state le nuove tecniche meccanografiche che il Centro elettronico istituito presso la Ragioneria generale dello Stato ha consentito di applicare alla elaborazione del consuntivo, tecniche che hanno anche permesso di superare le gravi remore conseguenti al ritardato perfezionamento di taluni provvedimenti di variazioni al bilancio.

A coronamento degli sforzi fatti, la Corte dei conti ha potuto parificare tutti i consuntivi entro il mese di luglio 1966 ed il Governo procedere, nello stesso mese, alla loro presentazione al Parlamento.

L'anno 1966 segna in tal modo, dopo le gravi carenze del passato, il ritorno alla piena normalità: per la prima volta, infatti, il Parlamento — in occasione dell'esame del preventivo 1967 — ha avuto a sua disposizione ogni elemento di conoscenza sulla evoluzione della finanza statale, ivi compresi quelli offerti dal rendiconto generale dello Stato.

Secondo la legge Curti, dunque, il bilancio unificato comporta una nuova classificazione delle entrate e delle spese.

Le entrate si dividono in *entrate tributarie ed in entrate extratributarie*. Ad esse

vanno altresì aggiunte le entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso crediti; ed infine l'accensione di prestiti.

Più interessante e di significato rispondente a particolari finalità è la suddivisione delle spese. Essa infatti comprende due categorie fondamentali: le spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) e le spese in conto capitale (o di investimento). Ad esse poi va aggiunto il rimborso dei prestiti.

Pertanto, con questa suddivisione viene abolita la precedente discriminazione in spese ordinarie e spese straordinarie. (Il ragguaglio che taluno avrebbe voluto effettuare fra spese correnti e ordinarie e spese in conto capitale e straordinarie, viene opportunamente discusso e parzialmente rifiutato dalla Corte dei conti).

Le spese vengono ulteriormente analizzate secondo un duplice criterio. Come è prescritto dalla legge Curti, e come è stato attuato fin dal bilancio del 1965, esse si classificano secondo il criterio economico e secondo il criterio funzionale.

Rimandiamo alla relazione al bilancio preventivo del 1965, e alla discussione che ebbe luogo sia in Commissione di finanza e tesoro che in Aula, per i chiarimenti e l'analisi di questa classificazione; nonchè, per la determinazione e la elencazione delle rispettive categorie.

Qui invece mi pare che sia il caso riprodurre alcune osservazioni e sottoporre alla attenzione della nostra Commissione e del Senato alcuni rilievi di cui la Corte dei conti si è fatta carico nella sua relazione.

Accertata la convenienza e la praticità della riconduzione dell'anno finanziario all'anno solare (onde rispondere ad una esigenza di conformità temporale rispetto a un grandissimo numero di esercizi finanziari privati e pubblici del nostro Paese e perquarsi alle consuetudini dei bilanci degli altri Paesi), la Corte dei conti segnala la convenienza ottimale della *unificazione* della legge di bilancio, *in vista della organicità con cui viene rappresentata e discussa tutta la materia che forma oggetto di un documento necessariamente unitario.*

Nota altresì la Magistratura contabile come la detta legge sostituisce alla tradizionale classificazione « patrimoniale-aziendale », una classificazione *economica e funzionale*; ... di cui, come è noto, il Ministero del tesoro ha annunciato i criteri di attuazione nella Nota introduttiva al bilancio di previsione del 1965 da esso predisposta.

A questo punto la Corte dei conti fa una osservazione pertinente e precisa: malgrado la assunzione del nuovo criterio di classificazione, il bilancio statale, *appunto perchè è rimasto pur sempre un bilancio finanziario, non può fornire automaticamente una completa classificazione economica in quanto — fra l'altro — non vengono considerate le entrate e le spese concernenti i residui degli esercizi precedenti, nonchè quelle relative a « piani » « e gestioni » al di fuori del bilancio; nè viene tenuto conto degli elementi positivi e negativi derivanti da movimenti finanziari di altri esercizi, dell'interesse figurativo dei capitali investiti, degli oneri per prestazioni gratuite e semigratuite, nonchè, in via generale, di tutte le componenti positive e negative di costo o di ricavo anche se non direttamente collegate ad espliciti movimenti finanziari.*

Più analiticamente, ai fini esplicativi ed esemplificativi di quanto sopra riportato, mi pare valga la pena sottolineare alcune osservazioni particolari:

1) Le entrate tributarie ed extratributarie comprendono anche competenze di anni finanziari precedenti (ratei di debiti, eccetera), per cui non viene realizzata la coincidenza fra imputazione contabile e competenza economica.

2) Talune spese correnti vengono considerate nella competenza finanziaria dell'esercizio fuori dal tempo in cui si realizza la correlativa utilità economica (arretrati al personale in virtù di leggi retroattive); anche in questo caso manca la coincidenza fra contenuto contabile e competenza economica.

3) Spese correnti dell'esercizio in corso, concernono investimenti la cui utilità si manifesta anche in esercizi successivi (acquisto di automobili, di macchine da scrivere, di condizionatori, eccetera).

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Le spese impegnate in un determinato esercizio per il personale in quiescenza vanno considerate equivalenti alle quote che dovrebbero essere accantonate, in base al calcolo attuariale, per quanto concerne quell'esercizio; ma tale coincidenza, oltre a non essere precisa, non può rappresentare neanche un criterio di approssimazione, in periodo di *incremento di dipendenti e di aumento degli importi pensionistici*.

5) Le spese ripartite vengono imputate in bilancio per la quota della rispettiva norma sostanziale; ma spesso tale quota non coincide con gli oneri che, in base a corretti criteri economici, dovrebbero gravare sull'esercizio.

6) La competenza economica dovrebbe tener conto, oltre che degli ammortamenti, altresì delle svalutazioni e rivalutazioni economiche e monetarie, coi necessari riflessi sul conto patrimoniale.

7) La difficoltà d'inserire di peso il bilancio dello Stato nel bilancio economico nazionale è data non solo dalla equivocità della categoria « *somme non attribuibili* », ma altresì dalla ancora diversa adozione di criteri usati dal Governo in sede di bilancio economico nazionale.

I colleghi Martinelli, Fortunati, Bertoli, Salari, Pirastu, Salerno della Commissione finanza e tesoro hanno chiesto notizie sulla

situazione dei residui attivi e passivi. La Corte dei conti nella sua relazione ricorda che la precedente disciplina si basava sulla distinzione delle spese fra ordinarie e straordinarie. I residui delle prime potevano essere conservati fino a due esercizi successivi a quello di provenienza; mentre quelli provenienti dalle straordinarie venivano mantenuti fino a tre esercizi dopo quello in cui era stato iscritto l'ultimo stanziamento; o anche successivamente in determinate circostanze.

Il testo della nuova legge sostanzialmente applica la precedente disciplina, sostituendo le spese correnti alle ordinarie, quelle in conto capitale alle straordinarie, ed eleva da tre a cinque anni il limite di conservazione di queste ultime. Questa formulazione non implicherebbe particolari conseguenze giuridiche se vi fosse perfetta coincidenza fra spese ordinarie e correnti; fra spese straordinarie e in conto capitale: il che, come è noto, non è. Tutto ciò è aggravato dal fatto del noto appesantimento di residui, cronico del nostro bilancio, cui soccorre parzialmente la norma transitoria (art. 125) introdotta nel detto esercizio che considera perenti agli effetti amministrativi alla data 31 dicembre 1965 i residui provenienti dalla parte ordinaria dell'esercizio 1962-63; e mantiene fino al 31 dicembre 1965 i residui della parte straordinaria provenienti dall'esercizio 1961-62.

RESIDUI AGLI ESERCIZI 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964
E 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 1965

	<i>Esercizio semestrale</i>	<i>Esercizio 1965</i>
Residui attivi	1.331.206.198.583	1.368.140.308.869
Residui passivi	3.415.236.453.462	3.351.376.561.572
Eccedenze di residui passivi su quelli attivi	2.084.030.254.879	1.983.236.252.703

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1965 la eccedenza dei residui passivi sugli attivi ha subito una riduzione di lire 100.794.002.176, per effetto della revisione e semplificazione di procedure, da attuare attraverso già introdotti sistemi di rilevazione meccanografica ed elettronica per le entrate e le spese dello Stato.

Anche ai fini di una più esatta conoscenza della struttura e del meccanismo di queste partite contabili dilazionate, siamo in grado di produrre alcune considerazioni analitiche sulla situazione dei residui.

Alla chiusura dell'esercizio 1965 il conto dei residui esprimeva un saldo negativo di 2.078 miliardi, differenziale tra residui pas-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sivi per 3.771 miliardi e residui attivi per 1.693 miliardi.

Rispetto al precedente esercizio i resti passivi hanno fatto registrare la seguente evoluzione:

	al 31 dicembre 1964	al 31 dicembre 1965	differenze
	(miliardi di lire)		
Residui passivi	3.415	3.771	+ 356
Residui attivi	1.331	1.693	+ 362
Saldo	-2.084	-2.078	+ 6

In termini relativi l'incremento dei residui passivi si misura nel 10,4 per cento e quello dei residui attivi nel 27,2 per cento. Da tale diverso ritmo di accrescimento è derivata una contrazione — sia pure di modesta entità — della eccedenza passiva, scesa da 2.084 a 2.078 miliardi. Più significativo appare il raffronto tra resti passivi di nuova formazione e spese di competenza dell'esercizio: ne risulta un rapporto del 22,9 per cento, il più basso che si sia registrato nell'ultimo decennio, ove si eccettui l'esercizio 1958-59 (22,4 per cento), quello, cioè, che precedette la ben nota fase di espansione dell'economia italiana.

Avuto riguardo alle categorie economiche, i residui passivi esistenti al 31 dicembre 1965 si ripartiscono come segue:

Spese correnti

	(miliardi di lire)
Personale	
— in attività di servizio	177
— in quiescenza	64
Acquisto di beni e servizi	451
Ammortamenti	11
Trasferimenti	929
Interessi	57
Poste correttive e compensative delle entrate	96
Totale residui di parte corrente	1.785

Spese in conto capitale

Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato	590
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	5
Trasferimenti	1.271
Partecipazioni azionarie e conferimenti	2
Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive	94
Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	6
Totale residui del conto capitale	1.968
Rimborso di prestiti	18
In complesso	3.771

Da un raffronto con le analoghe consistenze al 31 dicembre 1964 risulta che l'aumento di miliardi 356 registratosi tra i due esercizi, riguarda per oltre 300 miliardi il conto capitale nel quale, com'è noto, trovano considerazione le spese di investimento.

Sono queste, in effetti, gli oneri a più lenta liquidazione. È noto, d'altronde, che il ciclo tecnico-amministrativo per l'esecuzione di opere pubbliche, dalla pubblicazione della legge di autorizzazione fino al pagamento del saldo — attraverso le successive fasi della progettazione, dell'appalto, dell'esecuzione e del collaudo — copre un periodo che va dai tre ai sei anni ed inevitabile si appalesa, quindi, il trasferimento al conto dei residui del relativo stanziamento, iscritto integralmente nel primo esercizio.

Nascono così quelli che vengono definiti residui « di stanziamento » o « impropri », quei residui cioè che, pur non derivando da spese effettivamente impegnate nell'esercizio, vengono ugualmente conservati in bilancio in forza delle vigenti norme di contabilità di Stato.

Tali residui di stanziamento ammontavano al 31 dicembre 1965 a miliardi 966 (contro i 738 del 31 dicembre 1964) limitatamente a quanto attiene al conto capitale. Va tuttavia notato che, al momento e soprattutto in questa fase di prima attuazione della legge 1°

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marzo 1964, n. 62, che ha modificato la struttura del bilancio, sono considerati « di stanziamento » anche taluni residui della parte corrente e del rimborso di prestiti che sono conservati in bilancio o perchè provenienti da capitoli di spesa già allocati nella soppressa parte straordinaria del bilancio od in forza di specifiche disposizioni di legge. Trattasi di un complesso di miliardi 273 (di cui 255 relativi alla parte corrente e 18 al rimborso di prestiti) che fa ascendere a 1.239 la complessiva consistenza al 31 dicembre 1965 dei cosiddetti residui « di stanziamento ».

Interessante può apparire, infine, una analisi dei residui passivi in relazione al loro grado di « anzianità », vale a dire con riferimento al rispettivo esercizio di provenienza.

	(miliardi di lire)
Esercizio 1965	1.939
Periodo luglio-dicembre 1964 . .	494
Esercizio 1963-64	519
Esercizio 1962-63	233
Esercizio 1961-62	135
Esercizio 1960-61	106
Esercizio 1959-60 e precedenti .	345
	3.771

Una più dettagliata indagine sugli esercizi di provenienza pone in luce che le consistenze derivanti dagli esercizi 1962-63 e precedenti attengono per i tre quarti ai Dicasteri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, a quei Dicasteri, cioè, nei quali confluisce la più gran parte degli oneri a più lenta liquidazione di cui si è più sopra discusso.

Per quanto riguarda i residui attivi, sembra utile precisare che l'indicata consistenza di miliardi 1.693 comprende miliardi 603 di somme già riscosse ma ancora non versate nelle casse dello Stato dagli agenti della riscossione. In riferimento ai diversi titoli di bilancio, la richiamata consistenza di resti attivi attiene per il 70,6 per cento alle entrate tributarie, per il 25,5 per cento a quelle extra-tributarie e per il restante 3,9 per cento alle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti.

Il Presidente della Commissione ed alcuni colleghi hanno insistito perchè venissero forniti più approfonditi chiarimenti sulle variazioni apportate alle previsioni iniziali di spesa dell'esercizio 1965.

Qui di seguito abbiamo cercato di sintetizzare le notizie e le situazioni di maggior rilievo.

Le previsioni iniziali per l'esercizio 1965 comportavano spese (parte corrente, conto capitale e rimborso di prestiti) per complessivi miliardi 7.348.

Nel corso della gestione furono introdotte variazioni accrescitive per complessivi miliardi 1.236 portando la previsione definitiva a miliardi 8.584, successivamente ridottisi in sede di impegni a miliardi 8.464 per effetto delle economie registrate alla chiusura dell'esercizio.

I fattori che hanno concorso a determinare il suddetto aumento di 1.236 miliardi possono così individuarsi:

a) iscrizione in bilancio, nel corso dell'esercizio, di spese finanziate mediante ricorso al credito, per un complesso di 440 miliardi, cui vanno aggiunti 98 miliardi in cifra tonda riflettenti l'utilizzo, nel quadro degli interventi per la ripresa dell'economia nazionale, di disponibilità costituite col versamento al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali » della somma di 100 miliardi proveniente dalla emissione di buoni del Tesoro. Del cennato importo di 440 miliardi una gran parte riguarda oneri che, pur essendo predeterminati nell'oggetto e nella portata, non trovarono considerazione in sede di previsioni iniziali in quanto le relative norme legislative ne assicuravano la copertura con mezzi da reperire sul mercato finanziario;

b) iscrizione in bilancio, nel corso dell'esercizio, di oneri — per complessivi 312 miliardi — derivanti da provvedimenti finanziati con inasprimenti fiscali, tra cui principalmente la fiscalizzazione degli oneri sociali (miliardi 137) e il conglobamento del trattamento economico dei pubblici dipendenti (miliardi 153);

c) concretamento, a carico dell'esercizio 1965, di oneri recati da provvedimenti legislativi finanziati in precedenti esercizi ma perfezionati in legge nel 1965, per un

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivo importo di 162 miliardi, in forza della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

d) variazioni diverse per 224 miliardi in cifra tonda, fra cui vanno ricordate:

le maggiori assegnazioni nette per 48 miliardi apportate dalla legge 26 maggio 1966, n. 389, recante variazioni al bilancio dell'esercizio 1965:

il ricorso all'articolo 41 della vigente legge di contabilità di Stato per fronteggiare maggiori spese fisse ed obbligatorie (miliardi 13 con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1444, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1965 e miliardi 50 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1505, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966).

La Corte dei conti segnala che, rispetto alle previsioni della competenza ed alle riprese dei residui si sono verificate nella spesa le seguenti eccedenze:

CONTO DELLA COMPETENZA

Ministero del tesoro

Capitolo n. 3241. —
Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo L. 6.330.971.906

Capitolo n. 3242. —
Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3 » 1.696.014.817

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo n. 1109. —
Spese casuali » 700.000

CONTO DEI RESIDUI

Ministero delle finanze

Capitolo n. 1831. —
Vincite al lotto (*Spese obbligatorie*) L. 17.537.879.029

La Corte avverte che « delle eccedenze stesse dovrà essere proposto venga concessa sanatoria mediante inserimento di apposita norma nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale ». Tale invito è stato puntualmente adempiuto dalla Camera dei deputati.

In seguito a conforme richiesta del senatore Fortunati, tendente a chiarire un punto della relazione della Corte dei conti segnalato dal relatore, circa alcuni articoli di legge dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, per le conseguenze giuridiche che tale dichiarazione comportava, si fa presente quanto segue:

il richiamo fatto dalla Corte dei conti alla sentenza n. 1 del 7 gennaio 1966 con la quale la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, non rappresenta una censura ad un atto di gestione concretatosi nell'anno 1965. Infatti la sentenza ha effetto dal momento della sua pronuncia.

La Corte dei conti con il suo richiamo ha voluto anticipare una eccezione rilevabile in sede di consuntivo 1966, ove in questo si facesse riferimento a stanziamenti riferiti agli articoli 1 e 4 della legge n. 904 del 1959. La carenza legislativa conseguente alla sentenza della Corte costituzionale è stata peraltro sanata con la legge 4 febbraio 1967, n. 25, che prevede integrazione di fondi per la esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

La stessa legge (articolo 3 e articolo 5) sana in particolare i rapporti giuridici e finanziari conseguenti ai progetti di opere previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 904.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965****ART. 1.**

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

	L.	7.724.189.574.019
delle quali:		
furono versate	L.	6.830.537.717.833
rimasero da versare	»	273.530.673.035
	»	<u>7.104.068.390.868</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>620.121.183.151</u>

ART. 2.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

	L.	8.463.789.362.779
delle quali furono pagate	»	6.525.204.147.826
e rimasero da pagare	L.	<u>1.938.585.214.953</u>

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	6.862.209.428.216	
Spese correnti	»	6.353.731.410.104	
	Differenza	L.	<u>508.478.018.112</u>
Entrate complessive	L.	7.724.189.574.019	
Spese complessive	»	8.463.789.362.779	
	Differenza	L.	<u>739.599.788.760</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	1.368.140.308.869
dei quali nell'esercizio 1965:		
furono versati	L.	568.939.543.615
rimasero da versare	»	329.294.717.865
		<u>898.234.261.408</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>469.906.047.389</u>

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . .	L.	3.351.376.561.572
dei quali furono pagati nel 1965	»	1.519.039.373.201
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>1.832.337.188.371</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 1)	L.	620.121.183.151
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	469.906.047.389
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna p del riasunto generale)	»	602.825.390.900
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>1.692.852.621.440</u>

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 2)	L.	1.938.585.214.953
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.832.337.188.371
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>3.770.922.403.324</u>

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 6.886.408.640.140 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965 L. 7.724.189.574.019

Aumento nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965. L. 1.331.206.198.583

al 31 dicembre 1965 » 1.368.140.308.869

» 36.934.110.286

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965. L. 3.415.236.453.462

al 31 dicembre 1965 » 3.351.376.561.572

» 63.859.891.890

Totale dell'attivo . . . L. 7.824.983.576.195

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1965 . . . » 6.886.408.640.140

Totale a pareggio del passivo . . . L. 14.711.392.216.335

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1965 L. 6.247.602.682.461

Spese dell'esercizio finanziario 1965 » 8.463.789.362.779

Discarichi amministrativi a favore dei tesoreri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale » 171.095

Totale del passivo . . . L. 14.711.392.216.335

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 171.095 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1965, ai tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1965, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero del tesoro:</i>		
Capitolo n. 3241. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L. 6.330.971.906	—
Capitolo n. 3242. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	» 1.696.014.817	—
<i>Ministero delle finanze:</i>		
Capitolo n. 1831. — Vincite al lotto (spesa obbligatoria)	—	L. 17.537.879.029
<i>Ministero della pubblica istruzione:</i>		
Capitolo n. 1109. — Spese casuali	» 700.000	—

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 11.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 5.946.606.419 delle quali:

furono versate	L. 5.221.261.942	
rimasero da versare	» 362.051.203	
	_____	» 5.583.313.145
a rimasero da riscuotere		L. 363.293.274

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 12.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 5.946.606.419
 delle quali furono pagate. » 1.536.284.196

e rimasero da pagare L. 4.410.322.223

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in L. 3.350.094.052
 dei quali nell'esercizio 1965:

furono versati L. 2.921.386.963
 rimasero da versare » 1.312.500

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 427.394.589

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in L. 12.101.402.657
 dei quali furono pagati nel 1965 » 2.560.697.324

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 9.540.705.333

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 11) L. 363.293.274
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) » 427.394.589
 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata). » 363.363.703

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 1.154.051.566

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 12) L. 4.410.322.223
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 9.540.705.333

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 13.951.027.556

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1965, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965	L.	5.946.606.419	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1965.	L.	12.137.702.923	
al 31 dicembre 1965	»	12.101.402.657	
			» 36.300.266
Totale dell'attivo	L.	5.982.906.685	

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	5.946.606.419	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1965.	L.	3.386.394.318	
al 31 dicembre 1965	»	3.350.094.052	
			» 36.300.266
Totale del passivo	L.	5.982.906.685	

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 18.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	114.864.965
delle quali furono riscosse e versate	»	111.364.965
e rimasero da riscuotere	L.	3.500.000

ART. 19.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	114.864.965
delle quali furono pagate.	»	97.631.110
e rimasero da pagare	L.	17.233.855

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	6.813.325
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	3.100.000
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>3.713.325</u>

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	19.215.842
dei quali furono pagati nel 1965	»	6.562.350
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>12.653.492</u>

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 18).	L.	3.500.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20).	»	3.713.325
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata).	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>7.213.325</u>

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 19).	L.	17.233.855
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21).	»	12.653.492
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>29.887.347</u>

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 24.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in		
delle quali:	L.	187.295.044.444
furono versate.	L.	155.327.156.734
rimasero da versare	»	637.353.166
	»	<u>155.964.509.900</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>31.330.534.544</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 25.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	187.295.044.444
delle quali furono pagate.	»	171.327.509.280
e rimasero da pagare	L.	<u>15.967.535.164</u>

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	11.315.261.825
dei quali nell'esercizio 1965:		
furono versati	L.	6.774.255.572
rimasero da versare	»	200.136
		<u>6.774.455.708</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>4.540.806.117</u>

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	26.115.878.720
dei quali furono pagati nel 1965	»	21.264.433.950
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965.	L.	<u>4.851.444.770</u>

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 24).	L.	31.330.534.544
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26).	»	4.540.806.117
Somme rimosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata).	»	637.553.302
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>36.508.893.963</u>

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 25).	L.	15.967.535.164
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27).	»	4.851.444.770
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>20.818.979.934</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 30.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1965, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1965	L.	<u>187.295.044.444</u>
---------------------------------------	----	------------------------

Passivo:

Spese dell'esercizio 1965	L.	<u>187.295.044.444</u>
-------------------------------------	----	------------------------

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1965, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	9.016.558.600
Spese	»	7.570.415.890
		<u>1.446.142.710</u>
Avanzo	L.	<u>1.446.142.710</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 32.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

	L.	18.492.313.422
delle quali:		
furono versate	L.	17.503.324.753
rimasero da versare	»	548.171
		<u>17.503.872.924</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>988.440.498</u>

ART. 33.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

	L.	18.522.560.564
delle quali furono pagate	»	17.276.469.567
		<u>1.246.090.997</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>1.246.090.997</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 34.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	26.752.994.438
dei quali nell'esercizio 1965:		
furono versati	L.	26.542.472.610
rimasero da versare	»	83.453
		<hr/>
	»	26.542.556.063
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	210.438.375
		<hr/> <hr/>

ART. 35.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	1.559.371.303
dei quali furono pagati nel 1965	»	850.079.247
		<hr/>
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965.	L.	709.292.056
		<hr/> <hr/>

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 32).	L.	988.440.498
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	210.438.375
Somme rimosse e non versate (colonna p del riepilogo delle entrate).	»	631.624
		<hr/>
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	1.199.510.497
		<hr/> <hr/>

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 33)	L.	1.246.090.997
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	709.292.056
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	1.955.383.053
		<hr/> <hr/>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 40.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 424.515.860
 delle quali furono pagate. » 352.703.615

e rimasero da pagare L. 71.812.245

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 635.965.919
 dei quali nell'esercizio 1965:
 furono versati L. 635.821.327
 rimasero da versare » 39

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 144.553

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 186.417.805
 dei quali furono pagati nel 1965 » 135.817.616

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 50.600.189

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 39) L. 22.837.152
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) » 144.553
 Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 659

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 22.982.364

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 40) L. 71.812.245
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) » 50.600.189

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 122.412.434

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 4.926.709,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965.	L.	4.926.709,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	»	422.496.116 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	L.	189.288.024	
al 31 dicembre 1965	»	186.417.805	
		<u> </u>	» 2.870.216 —

Totale dell'attivo . . . L. 430.293.041,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	424.515.860 —
---	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965.	»	636.816.391	
al 31 dicembre 1965	»	635.965.919	
		<u> </u>	» 850.472 —

Totale del passivo . . . L. 425.366.332 —

Saldo attivo al 31 dicembre 1965 . . . » 4.926.709,58

Totale a pareggio dell'attivo . . . L. 430.293.041,58

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 46.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 392.442.537 delle quali:

furono versate	L.	390.016.581	
rimasero da versare	»	358	
		<u> </u>	» 390.016.939

e rimasero da riscuotere L. 2.425.598

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 47.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 390.331.509
 delle quali furono pagate. » 299.431.800

e rimasero da pagare L. 90.899.709

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. L. 89.192.342
 dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati » 78.059.378

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 11.132.964

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. L. 112.373.152
 dei quali furono pagati nel 1965 » 84.105.127

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 28.268.025

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 46). L. 2.425.598
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) » 11.132.964
 Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 358

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 13.558.920

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 47) L. 90.899.709
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) » 28.268.025

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 119.167.734

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 15.574.287,88 il saldo attivo del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965	L.	14.614.309,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	»	392.442.537 —

Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965	L.	118.020.403
al 31 dicembre 1965	»	112.373.152
		5.647.251 —

Totale dell'attivo	L.	412.704.097,88
------------------------------	----	----------------

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	390.331.509 —
---	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965	L.	95.990.643
al 31 dicembre 1965	»	89.192.342
		6.798.301 —

Totale del passivo	L.	397.129.810 —
------------------------------	----	---------------

Saldo attivo al 31 dicembre 1965	»	15.574.287,88
--	---	---------------

Totale a pareggio dell'attivo	L.	412.704.097,88
---	----	----------------

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 53.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

L.	230.624.263.269
»	192.078.119.489

e rimasero da riscuotere

L.	38.546.143.780
----	----------------

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 54.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 230.624.263.269
 delle quali furono pagate. » 83.493.443.725

e rimasero da pagare L. 147.130.819.544

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 223.092.416.325
 dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati » 76.226.120.760

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 L. 146.866.295.565

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in L. 288.209.052.685
 dei quali furono pagati nel 1965 » 111.323.368.424

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 L. 176.885.684.261

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 53) L. 38.546.143.780
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) » 146.866.295.565
 Somme rimosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 31 dicembre 1965 L. 185.412.439.345

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 54) L. 147.130.819.544
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) » 176.885.684.261

Residui passivi al 31 dicembre 1965 L. 324.016.503.805

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 59.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in

in	L.	408.843.612.768
delle quali furono riscosse e versate	»	241.080.711.257
e rimase da riscuotere	L.	167.762.901.511

ART. 60.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

in	L.	408.843.612.768
delle quali furono pagate	»	308.125.766.980
e rimase da pagare	L.	100.717.845.788

ART. 61.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in

in	L.	186.771.491.868
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	148.210.958.001
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	38.560.533.867

ART. 62.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in

in	L.	162.393.360.437
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	85.228.591.104
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	77.164.769.333

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 59)	L.	167.762.901.511
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	38.560.533.867
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	206.323.435.378

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 60)	L.	100.717.845.788
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	77.164.769.333
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>177.882.615.121</u>

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 65.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

delle quali:	L.	104.643.283.145
furono versate	L.	79.662.985.730
rimasero da versare	»	9.998.583.952
	»	<u>89.661.569.682</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>14.981.713.463</u>

ART. 66.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

delle quali furono pagate.	L.	104.643.283.145
	»	<u>50.888.140.320</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>53.755.142.825</u>

ART. 67.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in

dei quali nell'esercizio 1965:	L.	70.739.283.441
furono versati	L.	32.396.913.118
rimasero da versare	»	33.989.305.910
	»	<u>66.386.219.028</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>4.353.064.413</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 68.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	124.036.813.722
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	35.175.367.882
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	<u>88.861.445.840</u>

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 65).	L.	14.981.713.463
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	4.353.064.413
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata).	»	43.987.889.862
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>63.322.667.738</u>

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 66)	L.	53.755.142.825
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	88.861.445.840
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>142.616.588.665</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 71.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in		
	L.	1.854.952.362.511
delle quali furono riscosse e versate.	»	1.511.293.586.353
e rimasero da riscuotere	L.	<u>343.658.776.158</u>

ART. 72.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in		
	L.	1.854.952.362.511
delle quali furono pagate.	»	1.519.131.508.782
e rimasero da pagare	L.	<u>335.820.853.729</u>

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 73.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	<u>1.854.952.362.511</u>
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	<u>1.854.952.362.511</u>

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre

1964 restano determinati in	L.	523.675.028.027
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	418.951.297.724
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	<u>104.723.730.303</u>

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre

1964 restano determinati in	L.	430.451.627.533
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	304.327.711.260
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965.	L.	<u>126.123.916.273</u>

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 71).	L.	343.658.776.158
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74).	»	104.723.730.303
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>448.382.506.461</u>

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 72).	L.	335.820.853.729
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75).	»	126.123.916.273
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	<u>461.944.770.002</u>